

N. 155626 del Repertorio

N. 47259 della Raccolta

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA

"FONDAZIONE ONLUS CITTA' SOLIDALE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici il giorno uno del mese di agosto in Catanzaro nel mio studio alla Via San Nicola n.8 alle ore diciassette e minuti venti.

Innanzi a me Dott. **PAOLA GUALTIERI**, Notaio in Catanzaro ed iscritto nel ruolo Notarile dei Distretti Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia

SONO PRESENTI

I signori:

1) Don **PIETRO PUGLISI** nato a Messina il 12 settembre 1961 residente a Squillace (CZ) alla Piazza San Nicola n.3, codice fiscale PGL PTR 61P12 F158J.

2) Dott. **ROCCO CHIRIANO** nato a Girifalco (CZ) il 23 luglio 1944 ed ivi residente in Via Villaggio La Pineta n.3, codice fiscale CHR RCC 44L23 E050D.

3) Ing. **LAGANA' DEMETRIO** nato a Crucoli (KR) il 5 febbraio 1953 residente a Catanzaro alla Via A. Vespucci n.13, codice fiscale LGN DTR 53B05 D189V.

Essi comparenti, cittadini italiani della cui identità personale sono io Notaio certo, intervengono al presente atto non in proprio ma in qualità di componenti del Consiglio di Ammi-

nistrazione della "FONDAZIONE ONLUS CITTÀ SOLIDALE" con sede in Catanzaro, Contrada Corvo, Via della Solidarietà 1, Resi-
dence Conca del Sole, costituita con atto per Notaio Giuliana Tozzi già da Catanzaro del 24 settembre 1999 n.31254 del re-
pertorio registrato a Catanzaro il 5 ottobre 1999 al n.4312,
riconosciuta Persona giuridica di diritto privato con decreto della Giunta della Regione Calabria del 7 aprile 2000 annota-
to al n.183 del registro delle deliberazioni e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria in data 29 maggio
2000 al n.38, iscritta al n.105 del Registro delle Persone Giuridiche esistente presso l'Ufficio Territoriale del Gover-
no - Prefettura di Catanzaro (ex n.509 del Registro istituito presso il Tribunale di Catanzaro), codice fiscale e partita I.V.A. 02273080792, iscritta presso la Camera di Commercio di Catanzaro con il numero R.E.A. 174391.

Essi componenti mi richiedono di assistere, redigendone pubblico verbale, alla riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, e rilevano:

- che con invito scritto inviato a norma di statuto a mezzo e-mail in data 23 luglio 2012 riscontrato per ricevimento da tutti i destinatari, per come dichiara il Presidente del Consiglio di Amministrazione Don Pietro Puglisi, è stato convocato per questo giorno e luogo, per le ore diciassette il Consiglio di Amministrazione di detta Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifica dello statuto.

I comparenti a questo punto chiedono a me Notaio di redigere il relativo verbale.

Avendo io Notaio aderito alla richiesta, dò atto dello svolgimento della riunione come segue:

- assume la Presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, don PIETRO PUGLISI, il quale constata e mi comunica:

- che la convocazione è stata effettuata ritualmente;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i comparenti, nominati a norma di statuto con provvedimento dell'Arcivescovo di Catanzaro-Squillace prot.55/11/V i quali dichiarano di aver accettato la nomina e di aver prestato giuramento nelle mani dell'Arcivescovo di Catanzaro - Squillace;

- che i consiglieri sono tutti legittimati a partecipare alla riunione ed a votare in essa e rappresentano la maggioranza richiesta per deliberare sull'argomento all'ordine del giorno;

- che, pertanto, la riunione è validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Ciò constatato, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente tutti gli intervenuti dichiarano di essere a conoscenza dell'argomento all'ordine del giorno e ne accettano la discussione.

Il Presidente, quindi, passa alla trattazione di detto argo-

mento e propone le integrazioni allo statuto della fondazione

che consentono all'organizzazione di ampliare la proposta di

servizi sul territorio in favore di persone con disagio e se-

gnate da emarginazione e di non vedere preclusa la partecipa-

zione ad eventuali bandi di gara in cui vengano richiesti re-

quisiti specifici da indicare esplicitamente nelle finalità

statutarie.

Prosegue che dette integrazioni non cambiano in alcun modo la

natura e lo spirito dell'organizzazione, ma ne ampliano solo

lo scopo sociale (art.2) e lo scopo formativo culturale

(art.3).

Il Presidente, nello specifico, propone che gli articoli 2 e

3 assumano la seguente nuova stesura:

"Articolo 2

PRINCIPI ISPIRATORI E SCOPO SOCIALE

La Fondazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità

sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, della Leg-

ge 7 dicembre 2000 n.383 e del Decreto Ministeriale n.266 del

18 luglio 2003.

Essa, fedele ai principi ispiratori della Caritas ed alle sue

finalità pedagogiche e pastorali, si propone, nell'ambito

della Regione Calabria, il perseguimento di finalità del più

alto interesse sociale, dirette a realizzare la solidarietà

ed il progresso sociale, il benessere e l'evoluzione dell'uo-

mo e di tutte le persone svantaggiate in ragione di condizio-

ni fisiche, psichiche, economiche, sociali, etniche, del sesso o familiari, favorendo la promozione integrale della dignità dell'uomo e della donna, la loro educazione umana, civica e spirituale attraverso ogni intervento culturale, professionale e sociale, diffondendo la cultura evangelica e la testimonianza della Carità, mediante la promozione integrale e l'affermazione della dignità dell'uomo in situazioni di marginalità, educando alla pace, alla legalità, alla giustizia, alla solidarietà, alla condivisione, alla reciprocità e alla fraternità, in vista dell'edificazione della cittadinanza solidale, e realizzando attività di assistenza sociale e socio - sanitaria.

Nell'ambito di tali scopi, la Fondazione promuove e realizza attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, attività di istruzione, formazione ed educazione nei confronti di: minori (italiani e stranieri, anche disabili psichici), minori stranieri non accompagnati, giovani, persone senza dimora, donne vittime di violenza o maltrattamento, anziani, disabili, vittime di tratta o sfruttamento, immigrati (anche rifugiati, richiedenti asilo o persone in programma di protezione sociale), rom, persone in situazione di disagio sociale, persone affette da malattie neurodegenerative (SLA, Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla, etc.), malati terminali; essa altresì promuove e realizza iniziative di valorizzazione della natura e dell'ambiente, di tutela dei diritti e di tutte le

categorie che afferiscono al disagio sociale, fisico e psichico.

Essa realizza, sostiene e favorisce la creazione e lo sviluppo dell'attività sportiva e del tempo libero, anche attraverso la progettazione, organizzazione e gestione di Centri di aggregazione giovanile.

La Fondazione può associarsi e convenzionarsi con altri Enti pubblici o privati e può partecipare a Consorzi, Associazioni Temporanee di Impresa o di Scopo, programmi, attività e progetti internazionali, comunitari, nazionali e regionali e a tutte le iniziative connesse ai suoi scopi, promosse da altri Enti o Istituzioni.

Per raggiungere i suoi fini, la medesima Fondazione può istituire premi e borse di studio nonchè istituire e gestire: centri studi, consorzi, centri sociali, comunità, alberghi, pensioni, ricoveri, ostelli o case famiglia, servizi di assistenza ad anziani o disabili (assistenza domiciliare, residenze protette, centri diurni, hospice, etc.); servizi di accoglienza ed assistenza anche a minori dai 0 ai 18 anni (asili nido, servizi di educativa domiciliare, etc.); interventi di mediazione familiare e sociale, gruppi di Aiuto Mutuo Aiuto.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere altre attività oltre quelle precedentemente descritte ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, dipendenti o conseguenti al-

l'attuazione e al conseguimento degli scopi di cui al presente articolo.

Articolo 3

SCOPO FORMATIVO CULTURALE

La Fondazione si propone altresì come Ente formativo, che intende offrire al territorio percorsi educativi, iniziative culturali, pubblicazioni e quanto altro possa essere utile alla crescita culturale, soprattutto della Regione Calabria.

Essa realizza dunque attività di istruzione e formazione, anche professionale e produttiva, per un proficuo inserimento nella realtà sociale, con particolare riferimento alla dimensione della famiglia, al mondo della scuola e del lavoro.

Può inoltre, predisporre e realizzare attività ed iniziative di ricerca scientifica, orientamento, assistenza e consulenza, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, delle istituzioni, di enti sanitari e socio-assistenziali, sui temi del disagio sociale e dei problemi dei malati e delle loro famiglie; essa può promuovere ed organizzare percorsi di formazione professionale del personale sanitario e socio-assistenziale.

Per raggiungere i suoi fini, la medesima Fondazione può istituire premi e borse di studio nonchè istituire e gestire centri studi e centri formativi. Inoltre, attraverso l'istituzione e la gestione di centri di assistenza culturale per extracomunitari, la Fondazione può favorire anche l'integrazio-

ne ed il processo interculturale, per una crescita culturale sia degli stranieri sia degli italiani.

La Fondazione collabora e stipula convenzioni anche con le Università e gli Istituti Superiori che offrono formazione e percorsi culturali agli italiani, ma anche agli stranieri presenti nel territorio regionale e nazionale, come le Università della Calabria e quella specifica per gli stranieri, con sede a Reggio Calabria.

La Fondazione si prefigge, altresì, di progettare ed effettuare attività di formazione, previa autorizzazione dei percorsi attuativi e valutazione degli esiti, al personale della Pubblica Amministrazione, di cui al comma 6-lettera F bis dell'articolo 53 del D.L. n.165 del 31 marzo 2001 e successive modificazioni.

Tali attività formative sono rivolte, altresì, ai dipendenti delle Istituzioni scolastiche paritarie, di cui alla legge n.62/2000."

Il Presidente specifica che l'Arcivescovo di Catanzaro-Squillace ha manifestato espressamente il proprio consenso alle suddette modifiche in data 18 giugno 2012 con dichiarazione che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente mette ai voti la proposta e dopo breve ed esauriente discussione all'unanimità e per appello nominale i comparenti

DELIBERANO

Di approvare le modifiche statutarie proposte e di adottare
il nuovo testo dello statuto sociale che viene allegato al
presente atto sotto la lettera "B".

La presente deliberazione è sottoposta all'approvazione pre-
vista dal D.P.R. n.361/2000.

Il Presidente viene delegato a tutta la procedura necessaria
ad ottenere l'iscrizione della presente modifica nel Registro
delle Persone Giuridiche.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo chiesto la pa-
rola alcuno degli intervenuti, il Presidente, proclamati i
risultati delle votazioni, dichiara sciolta la riunione alle
ore diciassette e minuti quarantacinque.

Spese e tasse relative al presente atto e conseguenti sono a
carico della "Fondazione Onlus Città Solidale".

Di questo verbale, in parte dattiloscritto da persona di
mia fiducia sotto mia dettatura ed in parte di mia mano, e
degli allegati, ho io Notaio dato lettura ai comparenti i
quali lo dichiarano conforme alla loro volontà e viene sotto-
scritto alle ore diciotto e minuti dieci.


Consta di tre fogli occupati in pagine nove per intero.


Firmato: Pietro Puglisi

Demetrio Lagana'

Chiriano Rocco

Paola Gualtieri notaio - segue sigillo notarile





L'Arcivescovo di Catanzaro-Squillace

Allegato A all'atto
Raccolta N. 6708P.

Modifica dello Statuto della Fondazione Città Solidale onlus di Catanzaro

Esaminata la richiesta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Città Solidale onlus, di apportare alcune modifiche allo Statuto della stessa;
considerato che le modifiche non cambiano in alcun modo la natura e lo spirito dell'organizzazione ecclesiale in oggetto; ma ne ampliano solo lo scopo sociale (art. 2) e lo scopo formativo culturale (art. 3);

valutato che le modifiche consentiranno alla Fondazione la possibilità di offrire più servizi al territorio, in favore di persone con disagio e segnate da emarginazione;


l'Arcivescovo-Metropolita di Catanzaro-Squillace, mons. Vincenzo Bertolone, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, esprime consenso favorevole ad effettuare le modifiche proposte e, con il presente atto, autorizza le modifiche allo Statuto, come di seguito viene riportato. Si precisa che la modifica riguarda gli articoli 2 e 3 (in corsivo sono indicati i nuovi inserimenti, e vengono barrati invece i termini eliminati).

Articolo 2

PRINCIPI ISPIRATORI E SCOPO SOCIALE

La Fondazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 e del Decreto Ministeriale n. 266 del 18 luglio 2003.

Essa, fedele ai principi ispiratori della Caritas ed alle sue finalità pedagogiche e pastorali, si propone, nell'ambito della Regione Calabria, il perseguimento di finalità del più alto interesse sociale, dirette a realizzare la solidarietà e il progresso sociale, il benessere e l'evoluzione dell'uomo e di tutte le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, etniche, del sesso o familiari, favorendo la promozione integrale della dignità dell'uomo e della donna, la loro educazione umana, civica e spirituale attraverso ogni intervento culturale, professionale e sociale, diffondendo la cultura evangelica e la testimonianza della carità, mediante la promozione integrale e l'affermazione della dignità dell'uomo in situazione di marginalità,



educando alla pace, alla legalità, alla giustizia, alla solidarietà, alla condivisione, alla reciprocità e alla fraternità, in vista dell'edificazione della cittadinanza solidale, e realizzando attività di assistenza sociale e socio – sanitaria.

Nell'ambito di tali scopi, la Fondazione promuove e realizza ad attività di assistenza sociale e socio – sanitaria, attività di istruzione, *formazione ed educazione nei confronti di: dei minori (italiani e stranieri, anche disabili psichici), minori stranieri non accompagnati, giovani, persone senza dimora, donne vittime di violenza o maltrattamento, anziani, disabili, vittime di tratta o sfruttamento, immigrati (anche rifugiati, richiedenti asilo o persone in programma di protezione sociale), rom, persone in situazione di disagio sociale, persone affette da malattie neurodegenerative (SLA, Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla, etc.), malati terminali; essa altresì promuove e realizza iniziative di valorizzazione della natura e dell'ambiente, di tutela dei diritti e tutte le categorie che afferiscono al disagio sociale, fisico e psichico.*

Essa realizza, sostiene e favorisce la creazione e lo sviluppo dell'attività sportiva e del tempo libero, anche attraverso la progettazione, organizzazione e gestione di Centri di aggregazione giovanile.

La Fondazione può associarsi e convenzionarsi con altri Enti pubblici o privati e può partecipare a Consorzi, Associazioni Temporanee di Impresa o di Scopo, programmi, attività e progetti internazionali, comunitari, nazionali e regionali e a tutte le iniziative connesse ai suoi scopi, promosse da altri Enti o Istituzioni.

Per raggiungere i suoi fini, la medesima Fondazione può istituire premi e borse di studio nonché istituire e gestire: centri studi, consorzi, centri sociali, comunità, alberghi, pensioni, ricoveri, ostelli o case famiglia, *servizi di assistenza ad anziani o disabili (assistenza domiciliare, residenze protette, centri diurni, hospice, etc.); servizi di accoglienza ed assistenza anche a minori dai 0 ai 18 anni (asili nido, servizi di educativa domiciliare, etc.); interventi di mediazione familiare e sociale, gruppi di Auto Mutuo Aiuto.*

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere altre attività oltre quelle precedentemente descritte ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, dipendenti o conseguenti all'attuazione e al conseguimento degli scopi di cui al presente articolo.

Articolo 3

SCOPO FORMATIVO CULTURALE

La Fondazione si propone altresì come Ente formativo, che intende offrire al territorio percorsi educativi, iniziative culturali, pubblicazioni e quanto altro possa essere utile alla crescita culturale, soprattutto della Regione Calabria.



Essa realizza dunque attività di istruzione e formazione, anche professionale e produttiva, per un proficuo inserimento nella realtà sociale, con particolare riferimento alla dimensione della famiglia, al mondo della scuola e del lavoro.

Può inoltre predisporre e realizzare attività ed iniziative di ricerca scientifica, orientamento, assistenza e consulenza, *di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, delle istituzioni, di enti sanitari e socio-assistenziali, sui temi del disagio sociale e dei problemi dei malati e delle loro famiglie; essa può promuovere e organizzare percorsi di formazione professionale del personale sanitario e socio-assistenziale.*


Per raggiungere i suoi fini, la medesima Fondazione può istituire premi e borse di studio nonché istituire e gestire centri studi e centri formativi. Inoltre, attraverso l'istituzione e la gestione di centri di assistenza culturale per extracomunitari, la Fondazione può favorire anche l'integrazione ed il processo interculturale, per una crescita culturale sia degli stranieri sia degli italiani.

La Fondazione collabora e stipula convenzioni anche con le università e gli Istituti Superiori che offrono formazione e percorsi culturali agli italiani, ma anche agli stranieri presenti nel territorio regionale e nazionale, come le Università della Calabria e quella specifica per gli stranieri, con sede a Reggio Calabria.


La Fondazione si prefigge, altresì, di progettare ed effettuare attività di formazione, previa autorizzazione dei percorsi attuativi e valutazione degli esiti, al personale della Pubblica Amministrazione, di cui al comma 6 – lettera F bis dell'articolo 53 del D.L. n. 165 del 31 marzo 2001 e successive modificazioni.

Tali attività formative sono rivolte, altresì, ai dipendenti delle Istituzioni scolastiche paritarie, di cui alla legge n. 62/2000.

Catanzaro, 18 giugno 2012



Bertolone
Vincenzo Bertolone



ALLEGATO "B" ALL'ATTO RACCOLTA N.47259

"FONDAZIONE ONLUS CITTA' SOLIDALE"

STATUTO

Articolo 1

COSTITUZIONE, NATURA E SEDE

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e dei D.Lgs.4/12/1997 n.460, l'Arcidiocesi di Catanzaro - Squillace, ente civilmente riconosciuto dal Ministero degli Interni con decreto del 31/1/1987, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dal Tribunale di Catanzaro al n.84, in persona del legale rappresentante pro-tempore (all'epoca Arcivescovo Antonio Cantisani), costituisce la Fondazione - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata:

"FONDAZIONE ONLUS CITTA' SOLIDALE"

La Fondazione ha sede in Catanzaro, Contrada Corvo, Strada 22 Residence Conca del Sole 1, oggi Via della Solidarietà 1, residence Conca del Sole.

Il Consiglio di Amministrazione potrà cambiare la sede sociale ed istituire una o più sedi secondarie.

Articolo 2

PRINCIPI ISPIRATORI E SCOPO SOCIALE

La Fondazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, della Legge 7 dicembre 2000 n.383 e del Decreto Ministeriale n.266 del 18 luglio 2003.

Essa, fedele ai principi ispiratori della Caritas ed alle sue finalità pedagogiche e pastorali, si propone, nell'ambito della Regione Calabria, il perseguimento di finalità del più alto interesse sociale, dirette a realizzare la solidarietà ed il progresso sociale, il benessere e l'evoluzione dell'uomo e di tutte le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, etniche, del sesso o familiari, favorendo la promozione integrale della dignità dell'uomo e della donna, la loro educazione umana, civica e spirituale attraverso ogni intervento culturale, professionale e sociale, diffondendo la cultura evangelica e la testimonianza della Carità, mediante la promozione integrale e l'affermazione della dignità dell'uomo in situazioni di marginalità, educando alla pace, alla legalità, alla giustizia, alla solidarietà, alla condivisione, alla reciprocità e alla fraternità, in vista dell'edificazione della cittadinanza solidale, e realizzando attività di assistenza sociale e socio - sanitaria.

Nell'ambito di tali scopi, la Fondazione promuove e realizza attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, attività di istruzione, formazione ed educazione nei confronti di: minori (italiani e stranieri, anche disabili psichici), minori stranieri non accompagnati, giovani, persone senza dimora, donne vittime di violenza o maltrattamento, anziani, disabili, vittime di tratta o sfruttamento, immigrati (anche rifugiati,

richiedenti asilo o persone in programma di protezione socia-

le), rom, persone in situazione di disagio sociale, persone

affette da malattie neurodegenerative (SLA, Alzheimer, Par-

kinson, sclerosi multipla, etc.), malati terminali; essa al-

tresi promuove e realizza iniziative di valorizzazione della

natura e dell'ambiente, di tutela dei diritti e di tutte le

categorie che afferiscono al disagio sociale, fisico e psi-

chico.

Essa realizza, sostiene e favorisce la creazione e lo svilup-

po dell'attività sportiva e del tempo libero, anche attraver-

so la progettazione, organizzazione e gestione di Centri di

aggregazione giovanile.

La Fondazione può associarsi e convenzionarsi con altri Enti

pubblici o privati e può partecipare a Consorzi, Associazioni

Temporanee di Impresa o di Scopo, programmi, attività e pro-

getti internazionali, comunitari, nazionali e regionali e a

tutte le iniziative connesse ai suoi scopi, promosse da altri

Enti o Istituzioni.

Per raggiungere i suoi fini, la medesima Fondazione può isti-

tuire premi e borse di studio nonchè istituire e gestire:

centri studi, consorzi, centri sociali, comunità, alberghi,

pensioni, ricoveri, ostelli o case famiglia, servizi di assi-

stenza ad anziani o disabili (assistenza domiciliare, resi-

denze protette, centri diurni, hospice, etc.); servizi di ac-

coglienza ed assistenza anche a minori dai 0 ai 18 anni (asi-

li nido, servizi di educativa domiciliare, etc.); interventi di mediazione familiare e sociale, gruppi di Aiuto Mutuo Aiuto.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere altre attività oltre quelle precedentemente descritte ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, dipendenti o conseguenti all'attuazione e al conseguimento degli scopi di cui al presente articolo.

Articolo 3

SCOPO FORMATIVO CULTURALE

La Fondazione si propone altresì come Ente formativo, che intende offrire al territorio percorsi educativi, iniziative culturali, pubblicazioni e quanto altro possa essere utile alla crescita culturale, soprattutto della Regione Calabria.

Essa realizza dunque attività di istruzione e formazione, anche professionale e produttiva, per un proficuo inserimento nella realtà sociale, con particolare riferimento alla dimensione della famiglia, al mondo della scuola e del lavoro.

Può inoltre, predisporre e realizzare attività ed iniziative di ricerca scientifica, orientamento, assistenza e consulenza, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, delle istituzioni, di enti sanitari e socio-assistenziali, sui temi del disagio sociale e dei problemi dei malati e delle loro famiglie; essa può promuovere ed organizzare percorsi di formazione professionale del personale sanitario e so-

cio-assistenziale.

Per raggiungere i suoi fini, la medesima Fondazione può istituire premi e borse di studio nonchè istituire e gestire centri studi e centri formativi. Inoltre, attraverso l'istituzione e la gestione di centri di assistenza culturale per extracomunitari, la Fondazione può favorire anche l'integrazione ed il processo interculturale, per una crescita culturale sia degli stranieri sia degli italiani.

La Fondazione collabora e stipula convenzioni anche con le Università e gli Istituti Superiori che offrono formazione e percorsi culturali agli italiani, ma anche agli stranieri presenti nel territorio regionale e nazionale, come le Università della Calabria e quella specifica per gli stranieri, con sede a Reggio Calabria.

La Fondazione si prefigge, altresì, di progettare ed effettuare attività di formazione, previa autorizzazione dei percorsi attuativi e valutazione degli esiti, al personale della Pubblica Amministrazione, di cui al comma 6-lettera F bis dell'articolo 53 del D.L. n.165 del 31 marzo 2001 e successive modificazioni.

Tali attività formative sono rivolte, altresì, ai dipendenti delle Istituzioni scolastiche paritarie, di cui alla legge n.62/2000.

Articolo 4

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale assicurata dall'ente fondatore, come risulta dall'atto costitutivo.

Tale patrimonio sarà incrementato da beni immobili e mobili che, in qualsiasi modo, la Fondazione potrà acquistare successivamente, a titolo gratuito od oneroso, da crediti ed entrate varie.

Per il suo mantenimento e funzionamento, la Fondazione si avvale, oltre che dei proventi del suo patrimonio, anche di eventuali contributi, donazioni, finanziamenti, sovvenzioni o elargizioni di privati, enti pubblici e privati, nonché di eventuali introiti derivanti dall'espletamento della sua attività.

Il patrimonio è destinato esclusivamente al raggiungimento degli scopi previsti dai precedenti artt. 2 e 3.

Articolo 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione: a) il Consiglio di Amministrazione; b) il Presidente; c) il Vice Presidente.

Articolo 6

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati dal fondatore, in persona dell'Arcivescovo protempore, sentito, a suo giudizio, il Consiglio Presbiterale, nel modo che segue:

- tre membri con esperienza nel settore dell'emarginazione e particolarmente versati all'attività prevista dalla Fondazione, come definito negli articolo 2 e 3 del presente statuto; uno di questi membri viene scelto nell'ambito della Caritas Diocesana (il Direttore o altro membro);

- altri due membri che, possibilmente, siano esperti distintamente nei settori di amministrazione e legislazione.

I consiglieri sono espressione della Chiesa locale, garantiscono la fedeltà allo Spirito Evangelico ed un saldo legame con la realtà ecclesiale e assicurano che la Fondazione rimanga fedele alla natura della Caritas, da cui ha avuto vita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è preferibilmente un sacerdote.

Qualora il membro che rappresenta la Caritas Diocesana si dovesse dimettere da tale Organismo, il suo mandato come membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione permane fino alla sua scadenza previa autorizzazione dell'Arcivescovo.

I consiglieri, prima di esercitare le loro funzioni, prestano il giuramento prescritto dal canone 1283 C.j.C. nelle mani dell'Arcivescovo di Catanzaro - Squillace.

Il membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili verso la Fondazione dell'esecuzione del loro mandato.

Il loro incarico è onorifico e gratuito, in considerazione degli ideali evangelici che ispirano la Fondazione.

Articolo 7

	DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	CESSAZIONE DELLA CARICA.VACANZA DI SEGGI	
	I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica	
	quattro anni e, alla scadenza, possono essere nuovamente no-	
	minati.	
	Gli stessi, oltre che per scadenza del mandato, cessano dalla	
	carica per morte, recesso o esclusione ovvero per revoca del-	
	la nomina da parte del Fondatore.	
	L'esclusione si verifica di diritto nel caso di assenza di un	
	consigliere a tre sedute consecutive del medesimo consiglio,	
	mentre è pronunciata dal Consiglio nei casi in cui il consi-	
	gliere si sia reso responsabile di gravi e documentate man-	
	canze ovvero abbia riportato condanna penale definitiva per	
	reati perseguibili d'ufficio e, comunque, per reati contro la	
	persona, la famiglia, la moralità pubblica e il buon costume,	
	il sentimento religioso e la pietà dei defunti nonché per	
	reati di mafia e di usura.	
	Ricorrendo uno degli eventi comportanti cessazione della ca-	
	rica di membro del Consiglio di Amministrazione, il Presiden-	
	te provvederà alla richiesta di nomina del suo nuovo membro	
	al Fondatore, il quale provvederà ai sensi dell'art. 6 del	
	presente statuto.	
	Articolo 8	
	CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO-	
	NE.VERBALI E RIUNIONI DEL CONSIGLIO	

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente

mediante avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno da in-

viare a tutti i membri almeno tre giorni prima della data

fissata per la seduta.

Nei casi di particolare urgenza tale convocazione potrà esse-

re effettuata per telefono, telefax, posta elettronica, ovve-

ro in altra forma equivalente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con

la presenza di un numero di consiglieri non inferiore a tre,

ed approva le deliberazioni a maggioranza assoluta di voto

dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto

del Presidente.

Le modalità di voto sono stabilite dal Presidente.

I verbali delle sedute del Consiglio d Amministrazione devono

essere trascritte in ordine cronologico su apposito registro

e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario,

il quale sarà nominato dal medesimo Consiglio, tra i suoi

membri, nella prima seduta. Il segretario ha il compito di

redigere i verbali delle sedute del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce obbligatoriamente

almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci, pre-

ventivo e consuntivo.

Si riunisce altresì tutte le altre volte che il Presidente lo

riterrà opportuno.

Articolo 9

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri generali di indirizzo e coordinamento dell'attività della Fondazione, promuove sul territorio la costituzione di segni e servizi in risposta alla povertà ed ai bisogni emergenti e coordina le varie iniziative esistenti, anche al fine di assicurarne e controllarne la gestione.

Allo stesso Consiglio è inoltre demandato il compimento ed espleta attività di gestione concernente:

a) la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario tra i suoi membri;

b) l'approvazione del bilanci preventivo e del bilancio consuntivo annuale;

c) l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;

d) il cambiamento della sede sociale e l'istituzione di sedi secondarie, succursali e rappresentanze anche in altre località;

e) le linee programmatiche e strategiche (politiche e pastorali) inerenti la missione della Fondazione;

f) l'assunzione e il licenziamento del personale e, ove lo ritenga necessario, del Direttore della Fondazione, per il quale il Consiglio dovrà inoltre determinare i compiti, la durata e l'eventuale compenso;

g) gli eventuali Regolamenti interni, l'individuazione e la

formazione delle risorse umane, l'organico, lo stato giuridico ed economico del personale;

h) l'adozione degli atti deliberativi concernenti attività, atti e contratti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nonché per l'affidamento a terzi, mediante convenzione, di proprie attività o servizi;

i) la nomina e la revoca di propri rappresentanti presso enti, organismi, aziende, società ed istituzioni costituiti dalla stessa Fondazione ovvero ad iniziativa di terzi;

l) gli affari e le attività di ordinaria o straordinaria amministrazione che gli siano sottoposti dal Presidente.

Articolo 10

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Il suo insediamento, l'assunzione della carica e l'esercizio dei poteri e delle funzioni è subordinato al placet del fondatore.

Tale carica non può essere ricoperta dal Direttore della Caritas.

Il Presidente ha la firma sociale, la legale rappresentanza sostanziale e processuale della Fondazione di fronte a terzi, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e compie tutti gli atti di gestione e di amministrazione, ordinaria e straordinaria, che dallo Statuto non siano espressamente ri-

messi al medesimo Consiglio di Amministrazione.

Esegue le deliberazioni di quest'ultimo, cura l'attuazione dello Statuto e sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione.

Articolo 11

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Lo stesso esercita quelle determinate attribuzioni che gli vengono delegate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione e sostituisce temporaneamente il Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento.

Articolo 12

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

La Fondazione attraverso i suoi organi, non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 13

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia a decorrere dalla data di

costituzione della Fondazione e si chiuderà il 31 dicembre dell'anno stesso.

Articolo 14

BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce, mentre entro il 30 aprile dovrà essere approvato il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Articolo 15

DURATA DELLA FONDAZIONE. ESTINZIONE.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO E NOMINA LIQUIDATORI

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile, o di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente, e in generale quanto ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 28 C.C., la Fondazione si estingue anche ai sensi del 2° comma dell'articolo 28 C.C.

In tal caso, i suoi beni, una volta esaurita la liquidazione, per la quale il fondatore provvederà a nominare uno o più commissari liquidatori, saranno devoluti all'Arcidiocesi di Catanzaro - Squillace ovvero, su indicazione del medesimo fondatore, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23/12/1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Il presente statuto non potrà essere modificato senza il consenso del Fondatore.

Tale consenso potrà essere manifestato anche con l'autorizzazione delle modifiche.

Firmato: Pietro Puglisi

Demetrio Lagana'

Chiriano Rocco

Paola Gualtieri notaio - segue sigillo notarile

Registato a Catanzaro il 01/08/2012 ...
al N. 4583 ... costo € 168,00 ...

E' COPIA CON FIRMA ALL'ORIGINALE

Catanzaro, il 05/09/2012...

